



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 100 DEL 23/02/2023

Proposta n. 98 del 17/02/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n. 4326/2016 di R.G. – Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 7073/2020 di R.G. – Presa d'atto e liquidazione accordo transattivo

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la sig.ra *Omissis [...]*, promuoveva avanti il Tribunale di Cagliari una procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., contraddistinta con R.G. n. 4326/16, teso all'accertamento della responsabilità e della quantificazione dei danni dalla stessa subiti a causa ed a seguito di intervento chirurgico, svoltosi nel maggio 2013 presso l'Ospedale Marino di Cagliari;

DATO ATTO CHE l'Azienda Sanitaria si costituiva nel procedimento, con il patrocinio degli Avv.ti Anna Sedda e Paola Trudu, eccependo l'ammissibilità del ricorso e contestando, nel merito, le censure mosse; chiedeva, a tal fine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Lig Insurance Assicurazioni;

ATTESO CHE, ad istruzione della causa, il Giudice ha ritenuto necessario disporre di una consulenza tecnica d'ufficio per il caso di specie e ha nominato all'uopo, in qualità di CCTTUU, i dott.ti Manca e Floris, i quali accertavano la responsabilità in capo ai sanitari che ebbero in cura la Pibiri, determinante una invalidità permanente, pari al 18%, ed un periodo di I.T. di 50 giorni al 50%;

CONSIDERATO CHE sulla base della predetta CTU, *Omissis [...]* depositava, sempre avanti il Tribunale di Cagliari, in data 29 marzo 2020, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. 7073/2020) con il quale chiedeva il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, *subiti e subendi* dalla ricorrente, quantificati in 71.001,06 euro, nonché alla rifusione di tutti gli oneri del precedente procedimento di ATP e del presente, da distrarsi, ai sensi ed effetti dell'art. 93 c.p.c., a favore dello scrivente procuratore;

DATO ATTO CHE, all'udienza del 21 settembre 2022, il Giudice formulava alle parti, in via equitativa, una proposta conciliativa;

CHE le Parti hanno così concordemente deciso di addivenire alla composizione bonaria della vertenza tra loro intercorrente attraverso un accordo transattivo, in aderenza alla proposta formulata dal Giudice;

VISTO l'atto di transazione, intervenuto tra le parti, con il quale la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, senza riconoscimento alcuno di responsabilità ed in via di transazione generale ed omnicomprensiva, si impegna a corrispondere in favore della sig.ra *Omissis [...]*, che accetta, la somma di euro 60.868,00 per i danni reclamati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché di euro 7.432,00 (comprensivi di anticipazioni ed oneri fiscali e previdenziali) per le spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di quello successivo ex art. 702 bis c.p.c.;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

VISTA la notula dell'Avv. Massimo Palisi, intestata alla sig.ra *Omissis [...]*, con cui chiede il pagamento di 7.432,00 euro, al lordo della ritenuta d'acconto, in ottemperanza all'atto transattivo di cui sopra;

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RILEVATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 50.000,00 euro (Acc. n. 922/2017) e che la spesa per la presente deliberazione grava, pertanto sul CO.GE. "A202030108 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PRENDERE ATTO** e ratificare l'atto di transazione, intervenuto tra le parti, con il quale la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, senza riconoscimento alcuno di responsabilità ed in via di transazione generale ed onnicomprensiva, si impegna a corrispondere in favore della sig.ra *Omissis [...]*, che accetta, la somma di euro 60.868,00 per i danni reclamati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nonché di euro 7.432,00 (comprensivi di anticipazioni ed oneri fiscali e previdenziali) per le spese legali del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e di quello successivo ex art. 702 bis c.p.c.;
- 2. DI LIQUIDARE** in favore della sig.ra *Omissis [...]* la somma di 60.868,00 euro a titolo di risarcimento del danno, in ottemperanza all'atto di transazione sopra menzionato;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di euro 7.432,00 euro, al lordo della ritenuta d'acconto, in favore dell'Avv. Massimo Palisi procuratore distrattario, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla sig.ra *Omissis [...]* nei giudizi iscritti al n. 4326/2016 e 7073/2020 di R.G.;
- 4. DI IMPUTARE** la somma di 68.300,00 euro sul Bilancio di Esercizio del 2023 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZ.	MACRO AUTORIZZ.	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030108 Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	DA00040108	68.300,00

5. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 23 / 02 / 2023 al 10 / 03 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
